

(N. 664-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE GIOVINE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1957

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro costituite a favore del coniuge in applicazione dell'articolo 547 del Codice civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 24 febbraio 1953, n. 90 vennero rivalutate di 16 volte le rendite vitalizie costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili per atto tra vivi o a causa di morte, a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie non fossero state vendute dal suo debitore anteriormente al 1° gennaio 1946.

Vennero così rivalutate solo le rendite costituite ai sensi dell'articolo 1872 Codice civile, rendite che si riconducono alla grande categoria delle obbligazioni volontarie, che la legge riconosce ed ammette in conformità ad una

volontà privata, rivolta a farle sorgere, con il contenuto e la estensione ad esse attribuite da tale volontà.

Il disegno di legge di iniziativa del senatore De Giovine mira alla rivalutazione di una delle rendite vitalizie *ex lege* offerte dal diritto successorio e precisamente a quella in danaro costituita a favore del coniuge superstite in applicazione dell'articolo 547 Codice civile.

Come è noto, detto articolo regola il così detto diritto di commutazione, al quale è soggetto il coniuge per la sua quota in usufrutto, così nella vocazione legittima in concorso con

i figli legittimi, come in ogni caso con la vocazione necessaria.

Come dal citato articolo si deduce, il menzionato diritto di commutazione si esercita mediante una dichiarazione di scelta, per effetto della quale e della successiva determinazione ed eventuale assicurazione dei beni di commutazione, il destinatario della vocazione, oggetto della commutazione, acquista i beni determinati, in soddisfazione della sua quota e resta così estromesso dalla comunione ereditaria.

Pertanto la partecipazione del soggetto passivo non è richiesta per la dichiarazione di commutazione, nè per la dichiarazione di volontà generica di commutare, nè per la scelta del modo; essa è necessaria solo per la determinazione dei beni in cui la commutazione deve avvenire; in mancanza di questa partecipazione provvede alla determinazione l'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso; in modo che la rendita vitalizia offerta in commutazione del diritto di usufrutto raggiunga nel suo ammontare il reddito netto, che procurerebbe al coniuge l'usufrutto in natura.

Quindi se in conseguenza della svalutazione monetaria la rendita corrisposta al coniuge è divenuta inferiore al reddito, che questi avrebbe potuto ricavare dall'usufrutto, ragioni di equità impongono la rivalutazione, così come è stato fatto per le rendite costituite ai sensi dell'articolo 1872 Codice civile.

I motivi che giustificarono l'approvazione della legge del 24 febbraio 1953, n. 90 vanno ricercati nel fatto che qualche anno dopo l'inizio della seconda guerra mondiale si andò delineando un aumento di prezzi di tutti i beni e servizi e che tale aumento, da prima moderato, si andò sempre più gravemente accentuando, fino a raggiungere negli anni 1945-46 un livello preoccupante.

Verificandosi questi fenomeni nel corso di rapporti giuridici produttivi di obbligazioni ad esecuzione differita, la posizione del creditore viene ad essere, almeno dal punto di vista economico, fortemente mutata, in quanto la somma di denaro, che gli era dovuta, in virtù di un fatto giuridico anteriore alla svalutazione, ha un potere di acquisto di gran lunga

inferiore a quello antecedente, e quindi non soddisfa l'interesse del creditore.

È sorto così il quesito se debba il creditore contentarsi della somma numerica corrispondente al potere di acquisto anteriore alla svalutazione o possa chiedere un aumento proporzionale al diminuito potere di acquisto della moneta.

La dottrina, preoccupata della evidente iniquità a cui avrebbe dato luogo una applicazione rigorosa ed indiscriminata del così detto principio nominalistico, ha fatto ricorso a varie teorie moderatrici fra cui degna di particolare rilievo quella dell'ingiustificato arricchimento e quella dei debiti di valore.

La giurisprudenza, in un primo tempo, è rimasta ligia al principio nominalistico; in un secondo tempo ha finito per fare applicazione dei rimedi escogitati dalla dottrina.

È ben vero che il principio nominalistico domina le obbligazioni, che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro (articolo 1277, primo comma, Codice civile), in quanto il nominalismo consente di raffigurare i debiti pecuniari come entità costanti e cioè di ridurre a certezza l'entità economica di ogni debito.

Ma già il legislatore del 1941 introdusse il principio della implicita soggezione dei contratti a esecuzione continua o periodica, alla clausola *rebus sic stantibus*.

Quindi se per un avvenimento imprevisto o straordinario la prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa, la parte, che deve tale prestazione, può domandare la risoluzione del contratto (articolo 1467 Codice civile).

Invero, venendo l'esecuzione del contratto turbata da un evento imprevisto, non è giusto che l'evento oneroso si ripercuota su una sola delle parti.

Si può eccepire che il principio del *rebus sic stantibus* non può applicarsi al contratto aleatorio, come è stabilito dall'articolo 1469 Codice civile in quanto oggetto del contratto è stata l'alea, e la parte, che viene gravata dal maggiore onere, derivante dall'evento imprevisto, non può dolersene, perchè tale effetto deriva dall'alea.

Niun dubbio che il contratto di rendita vitalizia è eminentemente aleatorio, ed in vista

di tale natura i contraenti devono subire le conseguenze del loro contratto e che identica è la posizione delle parti in un vitalizio *ex lege*.

Infatti in entrambe le ipotesi, all'atto del sorgere del rapporto, incerto è per ambedue le parti chi in definitiva ritrarrà dal vitalizio un vantaggio economico o uno svantaggio, perchè, in quel momento, nessuno dei due contraenti può esattamente prevedere se il totale delle rate di rendita, che dovranno pagarsi fino alla estinzione della vita contemplata, rappresenti un valore superiore od inferiore al corrispettivo dato dal vitaliziato per la costituzione della rendita.

Deve però trattarsi di alea normale, la quale riguarda conseguenze fortuite determinate dal succedersi di avvenimenti normali, commisurati all'esistenza dei fattori del contratto, e cioè *in re ipsa*, per cui gli elementi, che agiscono su di essa, sono, da una parte la prestazione, dall'altra la vita del vitaliziato.

Non così può opinarsi nel caso in cui ricorra l'alea straordinaria, la quale è determinata da eventi eccezionali, a cui difficilmente giunge la normale prevedibilità; e che si ha quando i fattori vanno ricercati in avvenimenti estranei al fine del contratto.

In considerazione appunto dell'alea straordinaria della guerra, causa del crollo della capacità di acquisto della moneta, con la legge del 24 febbraio 1953, n. 90, si dispose la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atti tra vivi o a causa di morte.

Analoghe considerazioni valgono per le rendite derivanti dalla commutazione dei diritti del coniuge superstite nella successione necessaria e nella intestata, la cui riserva risulta sempre stabilita da una quota di usufrutto (articoli 540, 542, 543, 544, 546 Codice civile), quota di varia entità a seconda delle varie ipotesi di concorso.

Invero, come la legge consente agli eredi di privare il coniuge del diritto reale di usufrutto, sostituendo questo diritto con un vitalizio, garantito da ipoteca sopra un fondo, ugualmente deve la legge riconoscere al coniuge il diritto alla rivalutazione della rendita,

quando questa, per effetto della svalutazione della moneta, è divenuta inferiore al reddito, che il coniuge avrebbe potuto ricavare dall'usufrutto.

Ma vi sono altre ipotesi di rendita vitalizia *ex lege* come quelle relative ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, distintamente nella successione intestata ed in quella testamentaria.

Nella successione intestata, quando l'affiliazione risulti in uno dei modi indicati nell'articolo 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e delle qualità degli eredi.

Nella successione testamentaria, i figli naturali non riconoscibili e quelli non riconosciuti, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 279 ed il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire nei confronti degli eredi e dei legatari, a cui è attribuita per testamento la porzione disponibile, un'assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580; se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno (articolo 594 Codice civile).

La configurazione di questo diritto successorio è sostanzialmente quella di un legato *ex lege* di rendita vitalizia.

Anche per questa valgono le considerazioni svolte per la rivalutazione della rendita derivante dalla commutazione dei diritti del coniuge nella successione necessaria e nella intestata.

L'esame del disegno di legge può far pensare alla rivalutazione delle rendite vitalizie previste dalla legislazione sociale ed alla rivalutazione dei titoli statali.

Il sacrificio al quale i titolari di dette rendite e titoli si sono rassegnati è una prova dello spirito patriottico del nostro popolo, consapevole delle difficoltà del bilancio dello Stato, fortemente impegnato per la ricostruzione del Paese dopo la grande sventura.

Per le considerazioni sopra esposte, la Commissione raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge in un testo lievemente modificato.

ROMANO Antonio, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

Le norme di cui agli articoli 1°, 2° e 3° della legge 24 febbraio 1953, n. 90 (*Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1953, n. 63) aventi per oggetto la rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro sono estese anche alle rendite costituite a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 547 del Codice civile.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 90, aventi per oggetto la rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro, sono estese anche alle rendite costituite a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 547 del Codice civile ed a quelle costituite a favore dei figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili ai sensi dell'articolo 580 dello stesso Codice.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente ha effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.